

FAQ – Avviso CER 2022

al 8 settembre 2023

FAQ 1 Cosa si intende per CER significativamente difforme rispetto allo Studio di fattibilità tecnico-economico, considerando che tale difformità determina la revoca del sostegno?

L'Articolo 18 dell'Avviso disciplina in maniera puntuale i casi di revoca; in particolare, per quel che attiene alla redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica, deve essere seguito lo schema riportato nell'Appendice 4 e, pertanto, la "significativa difformità" riguarda i casi in cui lo Studio non sia stato redatto conformemente a tale schema.

FAQ 2 Con riferimento ad una CER ancora da costituire gli elementi caratterizzanti la proposta di CER possono essere significativamente difformi dagli esiti dello Studio di fattibilità tecnico-economica?

Al momento della presentazione della Domanda di sostegno deve essere chiaramente definita la sua configurazione, considerato che gli elementi inseriti ai fini della valutazione sono utilizzati per la determinazione del punteggio (cfr. **art. 8 Criteri di valutazione**). È, pertanto, necessario che eventuali scostamenti rispetto ai membri, alle loro caratteristiche e alle previsioni iniziali che possono essere frutto degli esiti dello Studio, devono essere limitati alla fascia di intervallo che determina il punteggio ovvero motivati per ragioni tecnologiche e vincolistiche (di natura paesaggistica, altro).

FAQ 3 Quando è effettuata la verifica della eventuale difformità della CER rispetto allo Studio di fattibilità tecnico-economica

La verifica della eventuale *significativa difformità* è effettuata a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa effettuata a seguito della presentazione della documentazione prevista ai fini della erogazione del sostegno (articolo 14).

FAQ 4 Quali requisiti deve soddisfare il professionista/società a cui è affidata la redazione dello Studio di Fattibilità tecnico-economica?

Ai fini della realizzazione dello Studio di fattibilità tecnico economica, come precisato all'articolo 12 dell'Avviso, è necessario affidarne la realizzazione ad un soggetto che rientri nella *categoria servizi professionali di consulenza ingegneristica*. Come disposto dall'articolo 11 ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute è necessario che lo Studio di fattibilità tecnico – economica sia redatto e firmato da un tecnico professionista abilitato e conforme allo Schema tipo di cui all'Appendice 4.

FAQ 5 Può partecipare al bando una Comunità Montana?

La Comunità Montana può partecipare, purché siano rispettati tutti i requisiti soggettivi previsti dall'Avviso.

FAQ 6 Qualora nel territorio del Soggetto promotore della CER siano presenti più cabine primarie è possibile presentare due o più domande di sostegno per lo Studio di fattibilità tecnico-economica?

La domanda è presentata da un Soggetto promotore che nel caso di CER non costituite, è il mandatario e il rappresentante legale, pertanto, nel caso in cui siano presenti due cabine primarie differenti anche i membri della CER sono differenziati e devono essere presentate due domande di sostegno che afferiscono a ciascun soggetto giuridico distinto che si andrà a costituire.

FAQ 7 Il Soggetto promotore può essere un Ente Locale Territoriale in condizioni di Commissariamento?

Dipende dalle motivazioni del Commissariamento, purché siano rispettati i requisiti soggettivi previsti dall'Avviso (si vedano in tal senso l'articolo 4, l'Appendice 2 e il Modello A relativo alla specifica configurazione giuridica della CER)

FAQ 8 Le informazioni e i dati richiesti dal Formulario relativamente allo stato di fatto della configurazione di CER per la quale è presentata la Domanda di sostegno possono essere estimativi?

Le informazioni/i dati forniti devono essere reali, non estimativi.

FAQ 9 Il Municipio può essere il Soggetto promotore della CER?

Il Municipio può essere Soggetto promotore della CER, anche in assenza di unità locale ricompresa nel perimetro della stessa CER, o partecipare alla CER come membro.

FAQ 10 Nel caso in cui un Municipio partecipi alla configurazione di una CER i consumi dell'unità locale devono essere considerati?

Nel caso in cui partecipi alla configurazione di una CER come cliente finale, i consumi dell'unità locale facente parte della CER (ad esempio la sede degli uffici del Municipio) dovranno essere inseriti nel formulario e faranno parte dei calcoli relativi ai consumi energetici.

FAQ 11 Quali sono i parametri che definiscono i nuclei familiari in condizioni di “disagio economico”?

Per la definizione di nucleo familiare in condizioni di “disagio economico”, si veda l'Appendice 3 “Glossario” dell'Avviso: **Disagio economico** sono considerati in tali condizioni i cittadini/nuclei familiari che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12.000,00 euro oppure che appartengono ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro oppure appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. In tutti i casi uno dei componenti del nucleo familiare deve risultare intestatario di un contratto di **fornitura** elettrica. Per la verifica a campione del disagio economico, sarà richiesto l'attestazione ISEE ai membri della CER nelle condizioni di cui alla fattispecie

FAQ 12 Quali sono i parametri che definiscono i nuclei familiari in condizioni di “disagio fisico”?

Per la definizione di nucleo familiare in condizioni di “disagio fisico” si veda l'Appendice 3 “Glossario” dell'Avviso: **Disagio fisico** sono considerati tali i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Le apparecchiature elettromedicali salvavita sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute. (G.U. Serie Generale, n. 56 del 09 marzo 2011). Per la verifica a campione del disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti: la situazione di grave condizione di salute; la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale; il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata; il documento di identità e il codice fiscale del malato

FAQ 13 I Condomini posso far parte delle comunità energetiche?

Sì, non si riscontrano fattori ostativi specifici per escludere la partecipazione di un condominio da una configurazione CER. Tale configurazione, ovviamente, dovrà tenere conto di tutte le indicazioni generali e dei requisiti specifici riportati nella normativa di riferimento. Si precisa, inoltre, che la

partecipazione ad una CER è aperta a tutti i consumatori, ivi inclusi i condomini, non già inclusi in un gruppo di autoconsumo, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso.

FAQ 14 Possono aderire a una CER anche i singoli condomini?

Sì, possono aderire anche i singoli condomini, in qualità di nuclei familiari.

FAQ 15 Cosa si intende per “coppie”?

Per “coppie” si intendono giovani coppie di età inferiore a 35 anni, coniugate ovvero conviventi more uxorio o in unione civile.

FAQ 16 Gli impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo, incentivati a valere sul Superbonus 110 possono entrare a far parte della configurazione della CER?

È possibile costituire una CER anche se si è usufruito del Superbonus 110 per la realizzazione di impianti FV. Si evidenzia, tuttavia, che l'Avviso attribuisce punteggio esclusivamente ai nuovi impianti installabili, (si veda Articolo 8 Criteri Tabella 1 – Criteri, sub-criteri e relativi punteggi. Nuova potenza installabile FER (kW) e Ipotesi di copertura dei consumi elettrici attuali da autoproduzione dei nuovi impianti FER (%)). Gli impianti esistenti potranno in ogni caso essere messi a servizio della CER che verrà realizzata, con le limitazioni previste dalle Regole Tecniche del GSE del 4 aprile 2022

FAQ 17 Qual è la procedura da utilizzare per l'annullamento di una domanda di sostegno errata e la presentazione di una nuova domanda?

Entro i termini stabiliti dall'Avviso Pubblico ovvero fino alla data del 21 febbraio 2023 ore 18:00 è possibile presentare una nuova domanda.

Ai fini dell'annullamento della domanda di sostegno precedente il Soggetto Promotore deve procedere formalmente alla richiesta attraverso PEC e via e-mail agli indirizzi indicati all'art. 6 comma 2 dell'Avviso: programmismvilupposostenibile@regione.lazio.legalmail.it e infobandi@lazioinnova.it specificando il numero identificativo GeCoWEB attribuito alla/e domanda/e da annullare ai fini dell'istruttoria di ammissibilità.

In difetto dell'invio della PEC, la Direzione regionale competente procederà all'istruttoria dell'ultima domanda cronologicamente pervenuta dallo stesso soggetto Promotore.

FAQ 18 Qual è la procedura da utilizzare in caso di soggetto intestatario di più POD?

Nel caso di un Ente dotato di più POD, cliente finale titolare di più punti di connessione dell'unità di consumo e quindi intestatario di più bollette elettriche (vedi paragrafo 2.1.6 delle “Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa” del GSE del 04 aprile 2022) al fine di poter associare all'unico Soggetto di cui sopra i consumi relativi a ciascun POD, procedere convenzionalmente come segue:

- nella Sezione Aggregazione, Box “Struttura della domanda” nel campo Numero Enti indicare il numero complessivo dei POD afferenti al medesimo Ente (aggiungendo anche gli eventuali POD di altri Enti appartenenti all'aggregazione);
- attivare il pulsante “aggiungi anagrafica”;
- una volta aperto il box “Dati Ente” associare alla voce “Tipologia Ente” la qualifica “Ente privato” o “Ente pubblico” e procedere al caricamento avendo cura di associare al POD indicato i consumi annui pertinenti come da bolletta. Replicare il caricamento per ciascuno dei POD appartenenti all'Ente

Per lo stesso soggetto “Ente” si avrà in Anagrafica un numero di schede compilate pari al numero di POD presenti.

Nella Sezione Progetto, nel box “Soggetti coinvolti nella CER – Altri Soggetti o Enti pubblici” (ove pertinente) riportare l’Ente interessato da più POD come unico soggetto (oltre agli eventuali altri soggetti facenti parte della configurazione).

Analogamente nel box “consumi elettrici attuali (kWh/anno)” inserire la somma dei consumi elettrici di tutti i POD dei membri appartenenti alla configurazione.

FAQ 19 Possono far parte della CER i soggetti locatari non intestatari della bolletta elettrica, ivi inclusi i nuclei familiari?

Al paragrafo 2.1.6 delle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del GSE del 04 aprile 2022 si stabilisce che “il cliente finale è titolare del punto di connessione dell’unità di consumo e quindi intestatario della bolletta elettrica” ai fini della configurazione CER.

Pertanto, i soggetti locatari non intestatari della bolletta elettrica non possono partecipare alla configurazione CER. Possono, invece, partecipare i proprietari dell’unità immobiliare titolare del contratto elettrico.

FAQ 20 Il conto corrente dedicato deve essere necessariamente un c/c bancario o va bene anche un c/c postale?

L’atto di Impegno approvato con la Determinazione 9 maggio 2023, n. G06162 stabilisce che il Rappresentante Legale/Mandatario della CER “*si impegna a comunicare entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Atto d’impegno l’apertura del conto corrente dedicato da utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti all’intervento intestato alla CER o al Mandatario (qualora non costituita) indicando l’istituto di credito, l’IBAN e le persone delegate a operare sul sopradetto conto per un numero massimo di tre nominativi ai sensi dell’art. 3 co. 7 della Legge 136/2010 citata*”.

A tale riguardo anche la comunicazione dell’IBAN di un conto corrente postale ottempera all’impegno di cui sopra fermo il rispetto di “*adempiere a tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010 (come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010)*” e di “*utilizzare il Codice Unico di Progetto (CUP) acquisito dalla Regione Lazio secondo quanto disposto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. A tal proposito, si ricorda che la deliberazione CIPE del 29 settembre 2004, n. 24 stabilisce che il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati ai suddetti progetto*”.

FAQ 21 Al momento dell’apertura del conto corrente la CER deve essere già costituita oppure è possibile aprire il c/c a nome del legale rappresentante del soggetto promotore, ovviamente nell’interesse della costituenda CER?

Con la nota di trasmissione dell’Atto di impegno, la Scrivente ha precisato che le **CER non costituite** possono **indicare l’IBAN di un conto corrente intestato al Soggetto Promotore/Mandatario** nel rispetto della normativa sulla Tracciabilità (Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.).

Tuttavia, come già comunicato in occasione della trasmissione dell’Atto di Impegno la CER, una volta costituita e **prima della richiesta dell’erogazione del sostegno**, dovrà comunicare le coordinate bancarie del nuovo Conto corrente dedicato intestato alla stessa.

Per le CER da costituire, il Mandatario dovrà comunicare:

- il numero del conto corrente del Mandatario;
- l'istituto di credito;
- l'IBAN;
- e le persone delegate a operare sul sopradetto conto.

FAQ 22 è possibile inserire come IBAN del Soggetto Promotore un conto intestato all'Impresa/Associazione/Pubblica Amministrazione di cui il Soggetto Promotore è Legale Rappresentante oppure è necessario inserire il conto personale, in attesa di aprire il conto della CER in costituendo?

Con la nota di trasmissione dell'Atto di impegno, la Scrivente ha precisato che le **CER non costituite** possono **indicare l'IBAN di un conto corrente intestato al Soggetto Promotore/Mandatario** nel rispetto della normativa sulla Tracciabilità (Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.), e ottemperando all'obbligo di "utilizzare il Codice Unico di Progetto (CUP) acquisito dalla Regione Lazio secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. A tal proposito, si ricorda che la deliberazione CIPE del 29 settembre 2004, n. 24 stabilisce che il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati ai suddetti progetto".

La CER, una volta costituita e **prima della richiesta dell'erogazione del sostegno**, dovrà comunicare le coordinate bancarie del nuovo Conto corrente dedicato intestato alla stessa.

FAQ 23 Quali sono, le Spese amministrative, legali e notarili funzionali alla costituzione del soggetto giuridico ammissibili?

L'Avviso Pubblico riconosce i costi sostenuti per le spese amministrative, legali e notarili funzionali alla costituzione del soggetto giuridico [art. 11, comma 1, lettera b)] per un importo massimo di 1.000,00 euro.

A titolo esplicativo e non esaustivo, rientrano nelle Spese amministrative, legali e notarili funzionali:

- spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- valori bollati;
- attività di un professionista abilitato;
- spese notarili.

purché queste vengano effettuate nel **rispetto della normativa sulla Tracciabilità** (Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.) ossia il pagamento delle stesse provenga dal **conto corrente comunicato entro i termini indicati dell'Atto di Impegno**.

Nel caso in cui, **a titolo esemplificativo**, ci si rivolga ad un professionista abilitato per le operazioni in commento, i mezzi di pagamento devono essere quelli indicati nell'Appendice 3 dell'Avviso Pubblico approvato con determinazione 19 dicembre 2022, n. G18124 "Mezzi di Pagamento Ammissibili", Inoltre il professionista dovrà rilasciare una fattura/ricevuta con la specifica delle operazioni svolte riferita alla CER inserendo anche il CUP e il pagamento della stessa deve avvenire con bonifico **dal conto corrente indicato nell'Atto di Impegno**.

FAQ 24 Ci è stato attribuito un sostegno nella misura massima di 6.000,00 euro. Volevo chiedere conferma che tale importo vada ripartito nella misura massima come segue:

- Studio di fattibilità tecnico-economica: max 5.000,00 euro;
- Spese amministrative, legali e notarili: max 1.000,00 euro.

Come indicato nella tabella di cui all'articolo 10 dell'Avviso Pubblico approvato con determinazione 19 dicembre 2022, n. G18124, **in caso di CER non costituita**, il contributo riconosciuto con la Determinazione 9 maggio 2023, n. G06162 si riferisce ad un importo massimo così ripartito:

- 5.000€ per lo Studio di fattibilità tecnico-economica;
- 1.000€ per le Spese amministrative, legali e notarili.

Pertanto, si conferma quanto indicato.

FAQ 25 Sono possibili variazioni, mantenendo le caratteristiche dichiarate nella domanda, del numero di membri della CER? Nel caso, come comunicare le variazioni del numero di membri della CER? Se il numero di membri aumenta rispetto alla domanda, bisogna inserire tutti nello studio di fattibilità?

Una Comunità di energia rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico, autonomo e con partecipazione aperta e volontaria. Pertanto, i membri della CER possono aumentare o diminuire.

Qualora all'atto della costituzione della CER la configurazione preveda **l'inserimento dei nuovi membri**, è consentita la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica che ricomprenda tali nuovi soggetti.

In tal caso, al momento della richiesta di erogazione del sostegno, si dovrà altresì provvedere a trasmettere l'elenco dei soggetti aderenti alla CER ovvero a *“comunicare tempestivamente ogni variazione eventualmente intervenuta riguardante i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al sostegno”* come indicato nell'Atto di Impegno sottoscritto.

Per completezza espositiva, si chiarisce che una **variazione in decremento** è consentita solo all'interno delle classi dimensionali previste dall'Avviso Pubblico [art. 8 Criteri di valutazione Tabella I – Criteri, sub-criteri e relativi punteggi] purché siano rispettati i criteri *“Dimensione e Organizzazione della CER”* e *“Beneficio Sociale”*, in modo da non alterare il Punteggio max Sub criterio relativo assegnato in sede di valutazione.

Resta inteso che, in entrambi i casi, **l'importo del sostegno riconosciuto** con la determinazione n. G06162 del 9 maggio 2023 **non potrà subire variazione**, a meno di riparametrazione in diminuzione qualora la documentazione probatoria della spesa e la documentazione tecnica siano difformi da quanto previsto dall'Avviso Pubblico [cfr. art. 14 comma 3] e/o vengano presentate rendicontazioni di spese sostenute per un importo minore rispetto a quello concesso. Fermo restando la possibilità di revoca del sostegno riconosciuto, nei casi previsti dall'articolo 18 dell'Avviso Pubblico.

FAQ 26 Per una CER che non prevede enti pubblici, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici come si intende osservato? L'acquisizione di tre preventivi per lo studio di fattibilità è sufficiente?

Ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera a) lo studio di fattibilità tecnico – economica dovrà essere redatto e firmato da un **tecnico professionista abilitato** e **conforme allo Schema tipo di cui all'Appendice 4**. È auspicabile l'acquisizione di almeno n. 3 preventivi per la valutazione delle competenze professionali nel caso di CER che non prevedono la partecipazione di Enti Pubblici.

FAQ 27 È possibile presentare la ricevuta/dimostrazione contabile dell'avvenuto pagamento del F24 (Ritenuta d'Acconto) solo dopo aver ricevuto il vostro contributo?

No. La documentazione da produrre in sede di rendicontazione riguarda le spese effettivamente sostenute e documentate (cfr. Articolo 11 e 14 dell'Avviso Pubblico) e deve essere conforme a quanto riportato nell'Atto d'impegno sottoscritto che, a tale riguardo, riporta:

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Soggetto Promotore è consapevole che la documentazione relativa alle spese di cui all'art. 11 dell'Avviso, da produrre in sede di rendicontazione, è costituita per ciascuna spesa da:

- a. determina a contrarre o atto equivalente (Soggetto Promotore PA)
- b. richiesta di preventivi;
- c. offerte pervenute;
- d. curriculum vitae del professionista incaricato;
- e. determina di aggiudicazione o atto equivalente (Soggetto Promotore PA)
- f. lettera d'incarico/contratto o atto equivalente
- g. atto di liquidazione della spesa (Soggetto Promotore PA)
- h. documento di spesa (fattura/parcella/altro)
- i. DURC/Inarcassa del professionista incaricato in corso di validità alla data di liquidazione del compenso;
- j. verifica Equitalia del professionista incaricato (documenti di spesa > € 5.000)
- k. mandato e relativa quietanza (Soggetto Promotore PA)
- l. estratti conto bancari e altra documentazione bancaria integrativa attestante l'avvenuto pagamento mediante uno dei Mezzi di Pagamento Ammissibili e liberatoria del professionista a comprova della avvenuta liquidazione (altri soggetti diversi da PA)
- m. F24 quietanzato a comprova dell'avvenuto riversamento su Erario della Ritenuta d'Acconto del professionista (ove prevista nel documento di spesa).

Per PA si intende la Pubblica Amministrazione.

FAQ 28 L' Allegato A – Scheda Anagrafica dei nuovi soggetti alla nota Regione Lazio del 31/07/2023 è scaricabile da GeCoWEB? Una volta compilato deve essere inviato via PEC o caricato su GeCoWEB?

L'allegato A deve essere compilato solamente dalle CER per le quali, successivamente alla data di presentazione della Domanda di sostegno, si è avuto un incremento del numero dei membri aderenti alla CER stessa. Tale modello è disponibile in allegato alla nota inviata dalla Regione Lazio avente ad oggetto "Avviso Pubblico per la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica delle comunità energetiche rinnovabili nel Lazio approvato con determinazione n. G18124 del 19 dicembre 2022 e s.m.i. –Comunicazione Termini di cui agli artt. 13 e 14 - Domanda n. A0608-2022-____"

Il modello, una volta compilato con i dati richiesti per ciascuno dei membri aggiunti alla CER, deve essere caricato su GeCoWEB come allegato.

Ad ogni buon fine, si riporta di seguito il modello – Allegato A– Scheda Anagrafica dei nuovi soggetti già trasmesso con la nota del 31 luglio 2023.

Cognome Nome / Ragione Sociale:
Dati Soggetto

Tipologia Soggetto:	<input type="checkbox"/> Persona Fisica <input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Ente Locale Territoriale <input type="checkbox"/> Altro Soggetto
Beneficio Sociale (solo Persona Fisica):	<input type="checkbox"/> Disagio Economico <input type="checkbox"/> Disagio Fisico <input type="checkbox"/> Coppia Under 35
Codice Fiscale / Partita IVA:	
Dati Edificio/Sede ricompreso nel perimetro CER	
Via/Piazza	
Comune	
Provincia	
CAP	
POD	
Consumi Elettrici Annuali in kWh (se soggetto diverso da Persona Fisica)	

FAQ 29 Seguendo il Manuale di utilizzo della piattaforma mi sembra non faccia menzione di come rendicontare i costi che non siano legati a fattura.

Nello specifico per costituire la CER come associazione non riconosciuta, gli unici costi sono:

1 - L'imposta di registro pari a 200,00 euro (pagabile con F24);

2 - marche da bollo da 16,00 euro per ogni 4 pagine (statuto ed atto costitutivo).

Come si fa a rendicontare questo tipo di costi?

Il Manuale d'uso al § 4.6.1 Documenti di Rendicontazione – Allegati generali recita testualmente: “Tutti i documenti contabili relativi alle Spese Effettivamente Sostenute (contratti, fatture o altri Titoli di Spesa, estratti conto e altre attestazioni di pagamento)” dove con Altri titoli di spesa si fa riferimento ad es. a ricevute, e a qualsiasi altro documento di spesa fiscalmente valido in cui sia possibile indicare la causale e apporre il CUP (cfr obbligo della tracciabilità delle spese).

Per quel che attiene alla domanda relativa alle modalità di rendicontazione di documenti di spesa di altra natura si rimanda allo stesso Manuale d'uso al § 4.6.1 che a seguire recita testualmente: “...Per ciascuna Spesa Effettivamente Sostenuta e rendicontata il CUP deve essere inserito anche nella causale del pagamento e quindi risultare sull'originale delle attestazioni di pagamento. Tale adempimento è obbligatorio per i bonifici; è escluso solo il caso in cui l'inserimento sia oggettivamente impossibile, come per le ricevute

Marche da bollo				
Imposte di registrazione e altri bolli				
F24 quietanzato				
Altro titolo non documentabile con causale				

aggiungere righe per quanto necessario

sono state sostenute a valere sul CUP **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

- che la documentazione cartacea probatoria delle stesse (F24 quietanzati, copie conformi, ecc.) debitamente annullate con la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul CUP **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**", è conservata nel fascicolo di Progetto presso la Sede Legale della CER _____ ubicata nel Comune di _____ (Prov. _____), via/piazza/altro _____ n. _____, ed è disponibile per gli opportuni controlli del caso da parte dell'Amministrazione Regionale;
- Il/La sottoscritto/a informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e di essere consapevole che la Regione Lazio può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.lgs. 196/2003).

E SI IMPEGNA

- a non presentare ad alcuna Pubblica Amministrazione i Titoli di Spesa di cui alla presente autodichiarazione ai fini dell'ottenimento di ulteriori finanziamenti pubblici non cumulabili.

Data, _____

sottoscritta con Firma Digitale
dal Legale Rappresentante della
CER

Articolo 76 (L) del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più, rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2. sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.